

Il Sole24 Ore
Mercoledì 16 Marzo 2011 - N. 72

Cassazione. La Corte: possibile contestare il reato in caso di incidente mortale

Passa con il rosso e uccide: è omicidio volontario

**Da valutare
la distinzione
fra dolo eventuale
e colpa cosciente**

Giovanni Negri
MILANO

Rischia la condanna per omicidio colposo, e non solo per omicidio colposo, chi travolge una persona, uccidendola, dopo avere ignorato un semaforo rosso. A questa conclusione approda la Corte di cassazione con la sentenza n. 10411 del 15 marzo 2011 che ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'assise d'appello di Roma (l'informazione provvisoria relativa alla sentenza era stata commentata sul Sole 24 Ore del 4 febbraio 2011). Al centro del processo, la morte di un giovane deceduto mentre viaggiava in un'auto coinvolta al semaforo da un furgone rubato e guidato da uno straniero che stava cercando di sfuggire a un controllo delle forze dell'ordine. L'imputato, in primo grado, era stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato; mentre, in appello, la pena era stata ridotta a sei anni e mezzo di carcere, perché il reato era stato riqualificato come omicidio colpo-

so aggravato dalla previsione dell'evento.

Contro la sentenza di secondo grado, era ricorso in Cassazione il procuratore generale di Roma, che sottolineava la necessità di contestare allo straniero l'omicidio volontario perché il suo comportamento, con l'elevatissima velocità tenuta di notte paragonabile a un «proiettile», e l'assenza di tracce di frenata, «era univocamente espressivo di una volontà tenacemente protesa alla fuga che, pur nella previsione dell'evento, ne aveva accettato il rischio nella prospettiva dell'impunità».

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha rinviato per un nuovo esame alla Corte d'appello invitata a considerare con maggiore attenzione la dinamica dell'incidente e a valutare la linea di confine, decisiva nel caso in esame, tra dolo eventuale e colpa cosciente. L'autorità giudiziaria, per non svincolare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione, deve effettuare in maniera attiva un'indagine sul fatto, sulle possibilità del suo verificarsi, sulla percezione soggettiva della probabilità, del rischio, sui «dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica».

Ma qual è la distinzione tra le due figure giuridiche? La Cassazione osserva che una qualche ac-

La distinzione

Cassazione penale, sentenza n. 10411 del 2011

Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene a un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco: «il suo e quelli altrui» e attribuisce prevalenza a uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente oltre l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito. Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno (...).

cettazione del rischio esiste tutte le volte in cui si decide di agire, anche senza avere la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà. Infatti «il semplice accantonamento del dubbio quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettivo base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato».

La differenza va cercata sul piano della volontà. Così, nel dolo eventuale bisogna che la realizzazione del fatto sia stata accettata psicologicamente dalla persona interessata, nel senso che avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, mentre nella colpa con previsione «la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente». Il giudice avrebbe dovuto valutare, tra l'altro, le modalità della fuga e il suo protrarsi, le caratteristiche del mezzo e la sua velocità, la tipologia di incroci e la possibilità di vedere altri mezzi sopraggiungere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

com www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della sentenza

1 / 1
Cerca nel docu
▲ ▼

1
Passa con il ro
è omicidio vol